

**REGOLAMENTO (CEE) N. 520/87 DELLA COMMISSIONE****del 20 febbraio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85<sup>(4)</sup> dispone che la Commissione possa decidere, attraverso la procedura del comitato di gestione, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti in applicazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68; che si tratta di decisioni che derivano dall'applicazione di criteri matematici, che non implicano pertanto alcuna possibilità di valutazione; che in tale contesto, per agevolare e snellire la procedura del rilascio dei titoli è possibile prevedere che la Commissione decida tali percentuali come già avviene nell'ambito di altri regimi all'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80 il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo:

- « a) La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande di cui agli articoli 9 e 11. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.